



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 7864/2008, proposto da D'Aguanno Giuseppe, rappresentato e difeso dagli Avv. Andrea Pavanini e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Federico Gonfalonieri, n. 5;

contro

Azienda ULSS n. 12 - Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Trevisan, Nicola Di Pierro, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, Via Tagliamento 55;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione III, n. 2670/2007.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Di Pierro e Reggio D'Acì su delega di Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha accolto, solo in parte, il ricorso proposto dall'attuale appellante, Sig. Giuseppe D'Aguanno, nei confronti della Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 12 di Venezia (già Azienda U.L.S.S. n. 11 di Venezia), per l'accertamento del diritto dell'interessato di ottenere le

retribuzioni perdute per tutto il periodo di illegittimo rifiuto dell'assunzione, compreso tra il 17 luglio 1984 e il 1 giugno 1996.

La domanda formulata in primo grado era basata sulla circostanza che l'interessato era stato avviato al lavoro sin dal luglio 1984, ma la ULSS n. 16 di Venezia, con provvedimento 12 novembre 1984, n. 1156, aveva stabilito di non procedere all'assunzione, per inidoneità fisica all'impiego. Successivamente, con sentenza 7 dicembre 1994, n. 1101, il TAR per il Veneto aveva annullato il diniego di assunzione.

Quindi, l'Azienda ULLS n. 11, con deliberazione 14 novembre 1995, n. 2519, aveva disposto l'assunzione del D'Aguanno, come coadiutore amministrativo a tempo indeterminato, a decorrere dal 2 gennaio 1996

2. In particolare, il TAR ha accolto la domanda limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 1 giugno 1996 e ha affermato il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda convenuta in giudizio, per il periodo compreso tra il 1984 e il 1995, affermando che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei soli confronti della Gestione Liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale.

3. L'appellante contesta la decisione impugnata, riproponendo le censure articolate in primo grado, mentre l'amministrazione resiste al gravame.

4. L'appello è infondato.

La decisione di primo grado ha correttamente applicato i principi ricavabili dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, secondo cui in nessun caso è consentito alle Regioni far gravare sulle nuove Aziende sanitarie, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali.

5. L'appellante cita, a sostegno del proprio assunto, la giurisprudenza che riconosce la legittimazione passiva delle Aziende Sanitarie in relazione alle controversie riguardanti rapporti di lavoro "in corso", affermando che la pretesa ha per oggetto il trattamento retributivo spettantegli.

6. Il richiamo non è pertinente, perché si tratta di un indirizzo giurisprudenziale riferito alle diverse ipotesi in cui vicende verificatesi prima della soppressione delle vecchia USL sono destinate, potenzialmente, a riverberarsi anche sulla fisionomia del rapporto di impiego proseguito con le nuove aziende, come avviene, per esempio, nei casi in cui si contesti un inquadramento disposto da una USL soppressa.

7. Nella presente controversia, invece, l'interessato rivendica, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento delle differenze retributive riferite al periodo antecedente l'istituzione delle nuove Aziende Sanitarie. Tale domanda, quindi, avrebbe dovuto essere proposta nei soli confronti della Gestione Liquidatoria della disciolta USL, perché non riguarda in alcun modo il trattamento economico dovuto dalla nuova Azienda Sanitaria.

8. In definitiva, quindi, l'appello deve essere respinto.

Le spese possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'appello, compensando le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)